

STATUTO

CONSORZIO BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAENZA RA VIA DEGLI INSORTI 2

Numero REA: RA - 213700

Codice fiscale: 02569290394

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ad atto Repertorio n. 50.400/10.686.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituito, con sede legale nel Comune di Faenza (all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese), ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/47, e dell'art. 8 della Legge 381/91 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché agli effetti di cui all'art. 2545 septies cod. civ., un consorzio stabile di società cooperative in forma di società cooperativa, denominata "CONSORZIO BLU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

In caso di variazione dell'indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter disposizioni attuazione del c.c., apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

La cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove mentre spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/1991 ed eventuali successive modificazioni od integrazioni, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnata.

La Cooperativa ha, altresì, per scopo, la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento delle cooperative sociali associate ed in genere degli associati, nei rapporti con le istituzioni pubbliche e con enti privati.

Scopo della cooperativa è, inoltre, quello di fornire alle Cooperative sociali associate ed in genere agli associati beni e servizi utili e/o necessari allo svolgimento delle attività delle rispettive imprese, ivi compreso il reperimento diretto o indiretto di commesse ed occasioni di lavoro, operando in campo socio-assistenziale-sanitario ed educativo, istituendo un'organizzazione comune delle cooperative sociali associate ed in genere degli associati, al fine di coordinare e/o svolgere alcune fasi delle rispettive imprese.

La Cooperativa può agire in nome e per conto proprio, nonché in nome e/o per conto delle cooperative associate ed in genere degli associati, oppure prestando direttamente in proprio servizi, qualora questo sia ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento dello scopo sociale.

In particolare le Cooperative sociali associate ed in genere gli associati, conferiscono espresso mandato con rappresentanza alla Cooperativa affinché a nome e nel loro



Notaio
Paolo Castellari

interesse e/o per loro conto agisca, nell'ambito dello scopo e dell'oggetto sociale, rappresentando gli associati e concluda a nome e/o per conto degli stessi contratti per la fornitura di beni e servizi con istituzioni pubbliche ed enti privati, assegnandone l'esecuzione agli associati, nei limiti ed in base a quanto convenuto nel proprio regolamento interno e deliberato dal proprio organo amministrativo.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per meglio garantire gli scopi suddetti ed in particolare per garantire un'effettiva concertazione dell'attività delle Cooperative socie e nell'ottica di una sempre maggiore integrazione operativa tra le stesse, il Consorzio, esercita la direzione e il coordinamento delle attività d'impresa delle cooperative socie in modo paritetico ai sensi del combinato disposto dell'art. 2545 septies c.c. ed, in quanto compatibili, degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

L'attività di direzione e coordinamento è finalizzata a consentire alle imprese consorziate di svolgere una gestione più efficiente nelle materie di cui al presente articolo, distribuendo equamente fra esse responsabilità, oneri e i vantaggi che ne derivano.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi, pur perseguendo il mantenimento della prevalenza degli scambi mutualistici con i soci.

Considerato lo scopo mutualistico del Consorzio, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio potrà fornire ai propri soci, alle migliori condizioni, tutti quei servizi imprenditoriali, gestionali e finanziari atti alla crescita degli associati.

In particolare il Consorzio ha come oggetto le seguenti attività:

1. operare nel campo della solidarietà sociale, mediante la gestione/fornitura di servizi socio-assistenziali-sanitari ed educativi a favore di persone con disagio in genere, stimolando la collaborazione fra tutti coloro che intendono operare con finalità di promozione umana e di inserimento sociale di coloro che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, e coordinando l'attività degli associati in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;
2. assumere ogni iniziativa attinente a servizi socio - assistenziali – sanitari ed educativi, o ad essi collegati, nonché ad attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che possano essere a vantaggio degli associati;
3. gestire direttamente, promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative;
4. curare iniziative di ricerca e sviluppo; curare i sistemi di qualità afferenti alle attività;
5. progettare e/o gestire servizi socio sanitari ed educativi a favore dei cittadini e delle famiglie di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 381/1991;
6. gestire sia direttamente, sia congiuntamente ad altri operatori economici, nonché mediante associazioni temporanee di imprese, i lavori di cui al D.Lgs. 50/2016 come classificati dal D.P.R. 207/10 (lavori e opere pubbliche) e s.m.i.; attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e/o privato; attività di forestazione urbana, rurale e montana; lavori nel campo dell'ecologia, di ingegneria naturalistica e di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
7. fornire servizi di informatizzazione comprendenti rilevazione, gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, indagini conoscitive, censimenti utenze e loro gestione, lettura – contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio e della gestione tributi, soluzioni informatiche per la gestione del territorio, produzione, vendita e assistenza di software e hardware con

relative consulenze, progettazione e realizzazione di sistemi informatici aziendali, realizzazione e diffusione di materiale promozionale e informativo, azioni di marketing diretto, elaborazioni grafiche, stampa e spedizione di elaborati grafici;

8. fornire servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie (residui);

9. fornire altri servizi come le pulizie, servizi cimiteriali e affini, il facchinaggio, la gestione di canili, le manutenzioni meccaniche, elettriche, idrauliche e i piccoli lavori edili;

10. assumere la gestione, direttamente o per conto delle imprese consorziate, di impianti sportivi, ricreativi e di ristorazione, turismo sociale e culturale;

11. gestire scuole di ogni ordine e grado, quali Infanzia, Primaria, Secondaria;

12. commercializzare prodotti inerenti l'ecologia, l'ambiente ed il territorio;

13. fornire servizi di telecomunicazioni;

14. per il conseguimento dei propri scopi il Consorzio, anche tramite l'istituzione di un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi lavorative, potrà svolgere tutte le attività, nell'interesse degli enti consorziati, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, a titolo esemplificativo se ne indicano alcune, quali:

- rappresentare e tutelare gli associati dinanzi alle istituzioni pubbliche e con Enti pubblici e privati;
- coordinare il rapporto con gli enti pubblici, le organizzazioni sociali, sindacali e simili;
- provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, dell'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e alla compilazione di computi metrici o preventivi di lavori, afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 10 Legge 381/91 e dal D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
- realizzare servizi di supporto, di consulenza amministrativa tecnica e logistica ed offrire quant'altro necessario, ivi compresi aiuti di tipo economico e di sostegno finanziario, per il miglioramento dell'efficacia operativa delle cooperative consorziate;
- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa dei soci, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni ecc., prodotti e servizi;
- partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 o della normativa tempo per tempo vigente ed a gare d'appalto, in generale, indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, anche a nome, per conto e nell'interesse, delle Cooperative associate ed in genere dagli associati, assegnando loro l'esecuzione dei lavori, servizi ed opere ottenute in appalto, sempre come previsto dal proprio regolamento interno e deliberato dal proprio organo amministrativo;
- stipulare contratti e convenzioni, anche in rappresentanza delle imprese associate, con Enti pubblici e privati, da assegnare in esecuzione alle medesime ed eventualmente a terzi, che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità; il tutto secondo il proprio regolamento interno e quanto deliberato dal proprio organo amministrativo;
- fornire servizi tecnici, contabili, amministrativi, tenute di contabilità gestionale, anche



Notaio
Paolo Castellari

meccanizzate e con l'uso di mezzi tecnologici ed informatici;
- fornire consulenza ed assistenza per l'attività dei propri associati e per l'elaborazione di progetti imprenditoriali e finanziari riguardanti le attività dei medesimi;
- elaborare e gestire corsi di formazione, di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione a beneficio degli associati;
- dietro richiesta degli associati, subentrare nella gestione dei medesimi o sostituirsi, parzialmente od integralmente, ad essi nelle loro attività;
- regolare fra i soci, a mezzo di assegnazioni, le esecuzioni dei lavori, opere, servizi e forniture assunte;
- contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle commesse assunte, prestando la dovuta assistenza ai soci;
- compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie e/o connesse allo svolgimento delle attività previste dallo statuto nei limiti consentiti dalla vigente normativa, comprese quelle di accensione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine presso enti creditizi e finanziari, di rilascio di garanzie a terzi anche a favore dei soci, di assistenza ai soci per il reperimento in proprio di risorse finanziarie.

La Cooperativa, inoltre, potrà chiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla regione, dagli Enti locali o Organi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della Cooperazione.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; nei limiti di legge e di cui al presente statuto (artt. 13 e ss.), potrà, inoltre, emettere titoli di debito ed altri strumenti finanziari nei limiti di cui all'art. 2526 cod. civ. ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà inoltre costituire e/o partecipare a Società, associazioni, enti, anche privi di personalità giuridica, e gruppi cooperativi paritetici ex art. 2545 septies cod. civ., nonché aderire a Consorzi Fidi ed, in generale, consociarsi ad altre cooperative sociali per rendere più efficace la propria azione, e potrà aderire ad Associazioni riconosciute e di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 della Legge 381/91 le Società cooperative.

Il rapporto con i soci, per quanto non previsto nel presente Statuto e dalle norme di legge, è disciplinato da un regolamento interno.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Possono essere ammesse ad aderire al Consorzio altre cooperative, anche operanti in altri settori, purché funzionali al raggiungimento degli scopi del medesimo e del Gruppo, che siano in condizione di potere utilmente incrementare l'attività imprenditoriale che le consorziate in comune si prefiggono di realizzare, aggiungendo ulteriori specializzazioni.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di

Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, e la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 1.000,00, (mille /00) né superiore ai limiti di legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché accettare integralmente l'atto costitutivo di Gruppo Cooperativo Paritetico stipulato tra le imprese consorziate fondatrici ex art. 2545 septies cc e di aderire al Gruppo medesimo;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 36, 37 e 38 del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) corrispondere alla Cooperativa i contributi stabiliti dall'apposito Regolamento, consentendo che tali contributi vengano trattenuti dalle somme eventualmente dovute per lavori effettuati dal socio;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le cooperative socie devono inoltre spontaneamente fornire alla Società, in modo completo, accurato e tempestivo, tutte le informazioni necessarie perché questa possa svolgere correttamente ed efficacemente le sue funzioni.

Laddove la Società ritenga necessario acquisire informazioni ulteriori, finalizzate al corretto esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, essa ne fa richiesta scritta alla cooperativa socia, la quale è tenuta a fornirle con tempestività e comunque non



Notaio
Paolo Castellari

oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (artt. 2473 e 2532 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il possessore di strumenti finanziari, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti 10 (dieci) giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può opporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) in riferimento al quale venga a cessare, per qualunque causa o motivo, l'adesione al Contratto di Gruppo Cooperativo Paritetico ex art 2545 septies cod. civ, in cui la Società esercita le attività di direzione e coordinamento delle imprese consorziate;
- f) che in qualunque modo danneggi materialmente, economicamente o moralmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 36 e 37, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 11 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21, comma 4, lett. d).

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote ed il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 12 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 13 (Emissione di strumenti finanziari e titoli di debito)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa, a norma e nei limiti di cui all'art. 2526 cc, può emettere strumenti finanziari partecipativi da offrire in sottoscrizione ai propri soci o terzi, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione e titoli di debito, da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 - octies delle disposizioni di attuazione del c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
2. le modalità di circolazione;
3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di pagamento degli interessi;
4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.



Notaio
Paolo Castellari

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea, la quale stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sui titoli emessi ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso su proposta motivata degli amministratori, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e, nel rispetto delle regole stabilite nel presente Titolo, la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

Al Consiglio di Amministrazione è demandata l'espressione di gradimento sulla richiesta di ammissione necessaria per accedere alla qualifica di possessore di strumenti finanziari.

Art. 14 (Conferimenti dei possessori di strumenti finanziari)

I conferimenti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da titoli nominativi trasferibili del valore indicato nella delibera di relativa emissione.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

I conferimenti in ogni caso non possono essere inferiori ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni sottoscrittore.

Art. 15 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari partecipativi)

Ai possessori di strumenti finanziari partecipativi è attribuito un numero di voti proporzionale al numero dei titoli sottoscritti in misura pari ad 1 (un) voto ogni 10 (dieci) titoli. La concreta determinazione dei criteri di attribuzione dei diritti amministrativi e patrimoniali è rimessa alla delibera di emissione dei titoli adottata in conformità del presente statuto, ovvero alla successiva delibera autorizzativa dell'operazione da parte dell'Assemblea, ove richiesta.

In ogni caso, i possessori di strumenti finanziari provvisti di diritti amministrativi, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai possessori dei suddetti strumenti finanziari sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati.

Fermo il rispetto dei limiti previsti dall'art. 2542 cod. civ., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi potrà essere attribuito il diritto di designare uno o più amministratori.

Fermi i limiti imposti dalla legge per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, gli strumenti finanziari dei possessori di strumenti finanziari sono remunerati nella misura stabilita dalla deliberazione in sede di emissione dei titoli.

La remunerazione dei titoli sottoscritti dai possessori di strumenti finanziari non potrà eccedere i limiti previsti per i soci cooperatori dall'art. 2514 del codice civile e segnatamente:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del presente articolo, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sugli strumenti finanziari emessi ai sensi del presente titolo e potrà essere ridotto il capitale conferito dai soci operatori unicamente qualora sia già stato ridotto integralmente il capitale conferito dai possessori di strumenti finanziari.

Art. 16 (Trasferibilità dei titoli)

I titoli dei possessori di strumenti finanziari possono essere trasferiti esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo, decorso il termine minimo di durata del conferimento previsto dalla delibera di emissione adottata dall'Assemblea dei Soci, salvo in ogni caso il rispetto dei limiti di cui all'art. 2526, ultimo comma cod. civ..

Il possessore che intende trasferire i propri titoli deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il provvedimento che nega l'autorizzazione al possessore di strumenti finanziari dovrà essere motivato.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal possessore di strumenti finanziari che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, al possessore di strumenti finanziari spetterà il diritto di recedere decorso il termine minimo di durata del conferimento previsto dalla delibera di emissione adottata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 17 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)

Oltre che nei casi di legge, ai possessori di strumenti finanziari il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso dei titoli dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale.

Art. 18 (Delega al Consiglio di Amministrazione)

L'Assemblea potrà delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di cui al presente titolo, ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile.

In tale evenienza, il Consiglio di Amministrazione potrà emettere i titoli destinati ai possessori di strumenti finanziari, con le modalità stabilite nel presente Titolo, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione dell'Assemblea e fino all'importo massimo che in quella sede verrà stabilito.

Qualora l'interesse della società lo esiga, il Consiglio di Amministrazione, se autorizzato in tal senso dalla delibera di delega dell'Assemblea, potrà escludere o limitare il diritto di opzione, nel rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati da quote ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Il valore complessivo della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
2. dai conferimenti o apporti rappresentati dai titoli sottoscritti dai possessori di



Notaio
Paolo Castellari

strumenti finanziari e dai titoli di debito emessi dalla cooperativa;

3. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

b) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.7;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, nel caso in cui venga negato il consenso il socio è libero di esercitare il recesso.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (cento venti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cento ottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei possessori di strumenti finanziari, nel limite previsto dal precedente art. 15;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.92 n. 59;

e) ad eventuali dividendi ai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 22 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci cooperatori qualora lo

consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

erogazione diretta;

aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;

emissione di strumenti finanziari partecipativi.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Organi Sociali)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

Art. 24 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero dei componenti al momento dell'elezione delle cariche sociali;
- c) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai membri dell'Organo di controllo;
- e) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) provvede alle modifiche dello statuto;
- g) delibera sull'emissione di strumenti finanziari e titoli di debito;
- h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- i) approva gli eventuali regolamenti interni;
- j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri dell'organo di controllo;
- k) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti f) e k) deve essere redatto da un Notaio.

Art. 25 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata, inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione



Notaio
Paolo Castellari

trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, ovvero mediante altro mezzo, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 21.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati tutti gli Amministratori e i membri dell'Organo di controllo, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati il 75% (settanta cinque per cento) dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sugli argomenti di cui ai punti b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) di cui all'art.24 del presente statuto, l'assemblea delibera validamente con il voto favorevole del 75% (settanta cinque per cento) dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto.

Restano ferme specifiche maggioranze qualificate previste da inderogabili norme di legge o da statuto.

Art. 27 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

I voti spettanti ai soci operatori sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 (un) voto fino a 20.000,00 (ventimila /00) Euro di capitale sottoscritto;
- 2 (due) voti oltre 20.000,00 (ventimila /00) Euro e fino a 30.000,00 (trentamila /00) Euro di capitale sottoscritto;
- 3 (tre) voti oltre 30.000,00 (trentamila/00) Euro e fino a 40.000,00 (quarantamila/00) Euro di capitale sottoscritto;
- 4 (quattro) voti oltre 40.000,00 (quarantamila/00) Euro e fino a 50.000,00 (cinquantamila/00) Euro di capitale sottoscritto;
- 5 (cinque) voti oltre 50.000,00 (cinquantamila/00) Euro di capitale sottoscritto.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci persone giuridiche il cui legale rappresentante, per qualsiasi motivo, non possa intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro membro del proprio organo amministrativo. In ogni caso, potrà essere sempre conferita delega scritta ad altro socio non avente incarico di Amministratore o di membro dell'Organo di controllo della Società.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 29 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 12 (dodici) membri, alla cui nomina provvede l'Assemblea dei Soci, che ne determina anche, ogni volta, il numero.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soggetti indicati dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci cooperatori persone giuridiche che abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale almeno pari ad Euro 50.000,00 (cinquanta mila /00) e che, con la rispettiva impresa, realizzino una partecipazione allo scambio mutualistico almeno pari al 25% (venticinque per cento) del fatturato del Consorzio, calcolato sulla base dei servizi resi alle cooperative associate tenendo conto sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, costituiscono una specifica categoria di soci ai sensi dell'art. 2542 comma 3 cod. civ. cui è attribuito il diritto di indicare fino a 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, e conferisce necessariamente ad altro Amministratore specifica delega all'attuazione delle politiche di coordinamento delle attività delle consorziate.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato all'attuazione delle politiche di coordinamento delle attività delle consorziate non potranno essere prescelti tra gli amministratori indicati dal medesimo socio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente-Vicario che dovrà essere scelto tra gli amministratori indicati dal medesimo socio che ha espresso l'amministratore che è stato investito della carica di Presidente. Potrà essere inoltre nominato un Vice-Presidente tra gli amministratori non indicati dal socio che ha espresso l'amministratore investito della carica di Presidente e di Vice Presidente-Vicario.



Notaio
Paolo Castellari

Gli Amministratori restano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso in cui l'amministratore sia espressione di un socio, costituisce giusta causa di revoca dell'incarico, senza indennizzo, il venire meno del rapporto sociale per recesso od esclusione del socio medesimo.

Non costituisce violazione dell'articolo 2390 c.c., ove applicabile, né determina situazioni di conflitto di interessi rilevanti ai sensi dell'art. 2475 ter c.c., la partecipazione e/o l'assunzione di incarichi da parte degli amministratori negli organi societari di cooperative aderenti a Consorzi e/o a Gruppi Cooperativi Paritetici cui la Cooperativa stessa aderisce.

Art. 30 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre il compito di dirigere, attuare e coordinare le strategie e gli indirizzi di politica aziendale del Consorzio secondo quanto previsto nel presente atto, ponendo in essere anche le iniziative utili ad acquisire, nell'interesse delle consorziate, appalti, commissioni, lavori da qualsiasi ente, pubblico o privato, conformemente alle competenze di ciascuna cooperativa aderente al Consorzio; in tal caso, avrà altresì facoltà di selezionare tra le stesse quelle più idonee ad eseguire le commesse, definendo anche le eventuali percentuali di distribuzione del carico di lavoro a seconda delle specifiche professionalità e competenze di ognuna.

Le decisioni del consiglio di amministrazione della Società, adottate nel rispetto del presente atto, produrranno effetto diretto per le Imprese consorziate, anche nei rapporti con i terzi.

Ciascuna delle cooperative aderenti è tenuta a prestare la massima collaborazione per la proficua attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2475 ultimo comma del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'attribuzione delle suddette deleghe dovrà osservare criteri di equa ripartizione delle responsabilità tra i soci, dovendosi conferire pertanto ai soggetti indicati da ciascuno di essi poteri e funzioni improntati ai canoni di equilibrio e pariteticità. Analogamente la struttura operativa dovrà essere organizzata ed implementata nel rispetto dei suddetti principi, anche in considerazione della rilevanza degli scambi mutualistici delle singole imprese.

Inoltre, rimangono di esclusiva competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione e non sono, pertanto, delegabili ai suoi componenti le seguenti deliberazioni:

- a. l'approvazione del budget della Società, indicante, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti;
- b. l'approvazione del progetto di bilancio della Società;
- c. le politiche di indirizzo, direzione e coordinamento delle consorziate;
- d. criteri e/o vincoli per la partecipazione a gare d'appalto;
- e. le operazioni di investimento aventi natura straordinaria, non previste nel budget, di importo superiore ad Euro 75.000,00 (settanta cinque mila /00);
- f. l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- g. l'acquisizione, la vendita, il conferimento e l'affitto di aziende o di rami d'azienda;

h. l'acquisto e la cessione di partecipazioni in altre imprese;
i. la costituzione e/o adesione a gruppi cooperativi paritetici ex art. 2545 septies cod. civ.;
j. la proposta di emissione di strumenti finanziari e titoli di debito di cui agli artt. 13 e seguenti;
k. le operazioni di finanziamento passivo e le relative garanzie di importo superiore ad Euro 75.000,00 (settanta cinque mila /00);
l. la richiesta ed il rilascio di garanzie, in generale, anche a favore di terzi, per importi superiori ad Euro 75.000,00 (settanta cinque mila /00);
m. l'assunzione e licenziamento di dirigenti e quadri;
n. l'approvazione dell'organigramma della Società;
o. la definizione dei contributi annuali necessari per lo svolgimento della attività svolte dal Consorzio e dal Gruppo Cooperativo paritetico.
Per approvazione delle delibere di cui ai precedenti punti a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), m), n) ed o) è indispensabile e vincolante l'acquisizione del parere favorevole dell'Amministratore Delegato all'attuazione delle politiche di coordinamento delle attività delle consorziate.

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax, e-mail in modo che i Consiglieri e l'Organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende non approvata.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di



Notaio
Paolo Castellari

controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29.

Gli amministratori così nominati devono essere scelti tra i soggetti indicati dal medesimo socio che ha designato quelli che dovranno sostituire, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 29.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta ai singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 34 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 35 (Organo di controllo)

Si applica la disciplina dell'articolo 2477 c.c. in quanto richiamato dall'articolo 2543 c.c..

**TITOLO VII
CONTROVERSIE**

Art. 36 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 37 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 (cento mila /00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

**TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale sottoscritto e versato dai possessori di strumenti



Notaio
Paolo Castellari

finanziari, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 32, lett. d);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con la maggioranza qualificata del 75% (settanta cinque per cento) dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto come previsto dal penultimo comma del precedente art. 26. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

FIRMATO. KATIA CECCARELLI
 PAOLO CASTELLARI - NOTAIO

Registrato a Faenza (RA) il 16 maggio 2018, Serie 1T al N. 1440.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E 23
DEL D.LGS. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
ATTO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 27BIS TABELLA
ALLEGATO B D.P.R. N.642/1972.
Consta di n. 22 (venti due) facciate.
SEDICI MAGGIO DUEMILADICIOTTO.